



CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO DI OFFICINE FACCPO & C. S.P.A.

Art. 1 - Oggetto

1.1 Le presenti condizioni generali di acquisto (di seguito le “**Condizioni Generali**”) stabiliscono i termini e le condizioni contrattuali che disciplinano gli acquisti di beni (i “**Beni**”) e/o di servizi (i “**Servizi**”) da parte di Officine Faccpo & C. S.p.A., con sede in Via Venezia, 30 - 35010 Marsango di Campo San Martino (PD) (di seguito “**Faccpo**”) da qualsivoglia fornitore (il “**Fornitore**” e insieme a Faccpo, le “**Parti**” e ciascuno una “**Parte**”), con riferimento a qualsiasi ordine relativo alla fornitura e/o vendita a Faccpo di Beni e/o Servizi (l’“**Ordine**”) accettato dal Fornitore. Qualsiasi condizione di fornitura, contenuta nell’offerta, nel preventivo del Fornitore, nell’eventuale conferma d’ordine o in altri documenti, che sia difforme in tutto o in parte dai termini e condizioni delle presenti Condizioni Generali, sarà valida soltanto nel caso di specifica accettazione scritta di Faccpo. Inoltre, in caso di conflitto tra le presenti Condizioni Generali e le condizioni generali di vendita del Fornitore, le presenti Condizioni Generali prevarranno.

1.2 La validità di eventuali accordi verbali, incluse modifiche e integrazioni alle presenti Condizioni Generali, è subordinata all’espressa conferma scritta da parte di Faccpo.

Art. 2 – Ordini, tacite conferme e offerte

2.1 Gli Ordini saranno inviati da Faccpo esclusivamente per iscritto. Ogni Ordine dovrà essere confermato dal Fornitore nel più breve tempo possibile e in ogni caso entro 3 (tre) giorni lavorativi dal ricevimento dello stesso, per telefax o per posta elettronica, termine decorso il quale l’Ordine si considera in ogni caso come tacitamente accettato dal Fornitore.

2.2 I preventivi e le offerte del Fornitore saranno vincolanti per il Fornitore non appena saranno stati ricevuti da Faccpo, ma non potranno considerarsi confermati sino a che non saranno stati espressamente accettati per iscritto da Faccpo.

Art. 3 – Consegne – esecuzione dell’ordine

3.1 Salvo che sia diversamente previsto nell’Ordine, le consegne dei Beni avverranno DAP (Incoterms® 2020) presso gli stabilimenti di Faccpo indicati nell’Ordine.

3.2 I Beni dovranno essere consegnati muniti di imballaggio ed etichettatura idonee alla modalità di trasporto prescelta, e dovranno essere assicurati contro i danni da calamità naturali e da trasporto. In caso di trasporto di merci pericolose, dovrà essere osservata la relativa normativa ADR (ove applicabile). Eventuali pallet e altri materiali forniti da Faccpo per la movimentazione o il trasporto dei Beni resteranno di proprietà della stessa, e ad essa andranno restituiti. Il Fornitore si impegna a fornire i Beni e ad eseguire i Servizi richiesti nel puntuale rispetto dei termini e delle condizioni indicati nell’Ordine e nelle presenti Condizioni Generali. Il Fornitore dovrà rendere disponibili i beni tempestivamente, tenendo conto del tempo di carico e trasporto da concordare con lo spedizioniere.

3.3 Resta in ogni caso inteso che laddove il Fornitore effettui la fornitura in ritardo rispetto ai termini concordati e/o consegna i Beni in luoghi o a soggetti diversi da quelli indicatigli da Faccpo, quest’ultima potrà rifiutarsi di accettare la fornitura e potrà richiedere l’integrale risarcimento dei danni. Il Fornitore dovrà dare immediata notizia all’ufficio acquisti di Faccpo ove sorgano, o preveda che possano sorgere, difficoltà che possano ostacolare la sua capacità di fornire i Beni o i Servizi tempestivamente e con la qualità richiesta. Ciò comunque non lo esonererà dalle relative responsabilità conseguenti il ritardo nell’effettuazione della prestazione.

3.4 Il Fornitore, contestualmente all’effettuazione della fornitura, dovrà consegnare a Faccpo tutta la documentazione e certificazione necessaria e idonea al suo regolare utilizzo (quale, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, i manuali di istruzione e funzionamento, i manuali di installazione ed assemblaggio, i certificati di garanzia, certificati di origine o provenienza, ecc.), oltre alla bolla di consegna riportante il numero d’ordine, quantità e identità dei Beni, il codice articolo e il lotto di produzione dei Beni ove esistente. Copia della bolla dovrà altresì essere trasmessa in formato elettronico all’indirizzo concordato. L’Ordine non sarà considerato evaso sino a che il Fornitore non abbia fornito a Faccpo tutta la documentazione e certificazione dei Beni o dei Servizi.

Art. 4 – Fornitura dei Servizi

Il Fornitore dovrà fornire i Servizi direttamente tramite la sua impresa. Potrà subappaltare la fornitura dei Servizi a terzi solo con il previo consenso scritto di Faccpo. In caso di subappalto, risponderà in proprio nei confronti di Faccpo dell’attività svolta dal subappaltatore come se i Servizi fossero stati eseguiti dal Fornitore medesimo.

Art. 5 - Prezzo e pagamenti

5.1 Salvo diverso accordo, i prezzi si intendono con resa “al luogo di destinazione” (DAP, Incoterms® 2010) ed includono l’imballaggio, spese di etichettatura, carico dei prodotti, assicurazione e ogni altra spesa relativa ai Beni medesimi e alla loro fornitura. Nel caso in cui all’interno dell’Ordine l’indicazione dei prezzi dei Beni non sia comprensiva dei costi di trasporto, o nel caso in cui sia prevista una diversa resa dei Beni che pone le spese di trasporto a carico di Faccpo, la spedizione dovrà essere effettuata al costo più basso possibile, previa approvazione scritta da parte di Faccpo. Qualora nell’Ordine sia espressamente indicata una specifica modalità di inoltro della merce o sia stato designato lo spedizioniere o una tratta particolare, il Fornitore dovrà assicurarsi che tutto avvenga al minor costo possibile. Il Fornitore assume tutti i rischi di perdita o danno relativi alla merce fino a che questa sia ricevuta da Faccpo, o da un rappresentante della stessa, nel luogo di consegna concordato in conformità con l’Ordine.

5.2 I prezzi concordati non potranno essere modificati, salvo diversa pattuizione scritta, da concordarsi caso per caso. Ove per una fornitura il compenso non sia stato previsto ad un prezzo prefissato, ma secondo le spese sostenute e dimostrate dal Fornitore, il Fornitore medesimo dovrà mantenere la propria richiesta nell'ambito dell'offerta o del preventivo totale approvato da Facco. Eventuali costi supplementari saranno riconosciuti da Facco solo se preventivamente approvati in forma scritta.

5.3 Il pagamento è subordinato al controllo della fattura da parte di Facco. Il Fornitore provvederà a inviare la relativa fattura a Facco all'indirizzo concordato riportando le seguenti informazioni essenziali, quali (i) ragione sociale del Fornitore (completa di P.IVA), (ii) n. d'Ordine, (iii) n. bolla di consegna, (iv) quantità e identità dei Beni o descrizione dei Servizi resi, (v) prezzi unitari e importo complessivo, (vi) eventuali indicazioni del documento di esenzione Iva, (vii) coordinate bancarie utili e necessarie per dar corso al pagamento.

Art. 6 – Ispezioni, Garanzie, reclami per vizi e responsabilità verso terzi

6.1 L'accettazione dei Beni e/o Servizi è soggetta e subordinata a ispezione e controllo da parte di Facco al fine di verificare la conformità della fornitura ai requisiti concordati, l'assenza di vizi e difetti e la completezza e regolarità della fornitura. Resta in ogni caso inteso che qualsiasi ispezione e controllo e qualsiasi pagamento da parte di Facco non potranno essere intesi quale liberazione del Fornitore dall'obbligazione di garanzia prevista nelle presenti Condizioni Generali o nei singoli Ordini o comunque dovuta per legge, né potranno precludere il diritto di Facco di rifiutare i Beni e/o i Servizi e di esercitare i rimedi di cui alle presenti Condizioni Generali o di legge. In caso di Beni soggetti a prove e collaudi, tali prove e collaudi dovranno essere eseguiti dal Fornitore in accordo alle specifiche, alle norme, ai protocolli concordati con Facco e alle normative applicabili, e ogni documento rilasciato dal Fornitore dovrà essere completato con i dati previsti nonché debitamente firmato Fornitore medesimo.

6.2 Con l'accettazione dell'Ordine o l'invio dell'offerta o il preventivo, il Fornitore inoltre dichiara e garantisce:

- (a) di possedere le conoscenze tecniche/tecnologiche necessarie per la puntuale esecuzione delle forniture richieste da Facco;
- (b) che i Beni, o comunque il risultato ottenuto dalla prestazione dei Servizi, non violano alcun diritto di proprietà intellettuale, di privativa o di segreto industriale di qualunque genere inerenti ai processi per la produzione dei Beni o per la prestazione dei Servizi;
- (c) di poter validamente trasferire a Facco la piena proprietà sui Beni oggetto dell'ordine;
- (d) che i Beni sono (i) liberi da qualsiasi onere o peso, (ii) idonei e conformi agli standard applicabili e all'uso per il quale sono stati acquistati, (iii) conformi ai disegni, alle specifiche e alle istruzioni impartite da Facco o allegate all'ordine, (iv) privi di qualsiasi vizio, difetto nel materiale o d'opera, che ne diminuiscano il valore e/o che li rendano inidonei, anche solo parzialmente, all'uso al quale sono destinati, (v) stati prodotti e assemblati in conformità alle leggi applicabili;
- (e) in caso di ordini aventi ad oggetto prestazione di Servizi, che i Servizi saranno eseguiti a regola d'arte e saranno conformi: (i) ai requisiti indicati nelle presenti Condizioni Generali e negli Ordini e contratti; (ii) agli standard di esecuzione e diligenza di un operatore professionale del settore; (iii) alle leggi e agli altri standard applicabili.

6.3 Il periodo di durata della conformità alle dichiarazioni e garanzie di cui al precedente Paragrafo 6.2 è di 18 (diciotto) mesi dall'avvenuta consegna degli stessi presso gli stabilimenti di Facco indicati nell'Ordine (o presso il diverso luogo convenuto). Ai sensi dell'art. 1495 c.c., il termine a carico di Facco per denunciare i vizi al Fornitore è di 30 (trenta) giorni lavorativi dalla scoperta del vizio o non conformità.

6.4 Qualora i Beni o i Servizi prestati siano affetti da vizi ovvero non siano conformi o violino qualsivoglia dichiarazione e garanzia prestate dal Fornitore ai sensi delle presenti Condizioni Generali o dell'ordine, senza pregiudizio per ogni altro rimedio previsto dalla legge, il Fornitore procederà, con la massima tempestività e in ogni caso non oltre il termine ragionevolmente indicato da Facco, all'eliminazione dei difetti di conformità o alla sostituzione dei Beni o all'esecuzione conforme dei Servizi.

6.5 Qualora, entro il suindicato termine, il Fornitore non dovesse provvedere o dichiarasse di non essere in grado di provvedere al rimedio del difetto, Facco avrà, a sua discrezione e impregiudicato ogni altro rimedio di legge, diritto di (i) risolvere immediatamente il contratto di fornitura dei Beni e/o dei Servizi ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c., (ii) ottenere una riduzione del prezzo, ovvero (iii) provvedere autonomamente o tramite terzi all'eliminazione dei difetti dei Beni o all'esecuzione conforme dei Servizi, a esclusivo onere del Fornitore. Nel caso in cui Facco dovesse incorrere in spese a causa della consegna difettosa dei Beni, in particolare costi di trasporto, spedizione, lavorazione, manodopera, montaggio e smontaggio, materiali o costi per ispezioni e verifiche, le suddette spese saranno a carico del Fornitore.

6.6 Il Fornitore si impegna a tenere indenne e a manlevare Facco da qualsiasi danno, perdita, costo e/o spesa di ogni genere (ivi incluse le spese legali) sopportato da Facco che sia connesso, direttamente o indirettamente, con i Beni o Servizi forniti o che derivi dalla violazione delle garanzie previste e dagli impegni assunti dal Fornitore nelle presenti Condizioni Generali, ovvero derivante da condotta attiva, omissiva o negligente del Fornitore (o dei soggetti ai quali abbia subappaltato l'esecuzione dei Servizi) relativa ai Beni o Servizi forniti.

6.7 Facco potrà in ogni momento, anche senza preavviso, durante il normale orario di lavoro, compiere visite ispettive presso il Fornitore e/o le società o i soggetti cui ha affidato la realizzazione dei Beni al fine di verificare lo stato di avanzamento della fornitura in corso e che durante tutte le fasi della fornitura siano rispettati tutte le specifiche e le normative applicabili. Facco avrà facoltà di sospendere la fornitura qualora durante le ispezioni riscontrassero che la stessa



non avviene in stretta conformità a quanto indicato negli ordini di acquisto e negli altri documenti previsti. Resta inteso che tali ispezioni non limiteranno in alcun modo i diritti di Facco ai sensi delle presenti Condizioni Generali e di legge.

Art. 7 - Diritti di proprietà intellettuale e riservatezza

7.1 Il Fornitore garantisce a Facco che i Beni forniti non sono stati prodotti in violazione di brevetti o di qualsiasi diritto di proprietà intellettuale di terzi.

7.2 Nel caso in cui Facco dovesse fornire al Fornitore materiali, attrezzature, strumenti, disegni, modelli, specifiche e dati per la realizzazione dei Beni o fornitura dei Servizi (i **"Materiali"**), tali Materiali sono e restano di proprietà esclusiva di Facco, potranno essere utilizzati solo ai fini della corretta fornitura dei Beni o dei Servizi a Facco e dovranno essere prontamente restituiti, su richiesta di Facco e in ogni caso al completamento della fornitura o allo scioglimento per qualsiasi motivo del contratto. Ogni diritto sui Materiali è e resta di proprietà esclusiva di Facco e nessun diritto o licenza, espresso o implicito, viene concesso al Fornitore per effetto della consegna dei Materiali di Facco, l'invio dell'Ordine o il ricevimento della Fornitura.

7.2 Il Fornitore dovrà mantenere strettamente confidenziali e riservate tutte le informazioni rese disponibili da Facco (compresi, senza limitazione alcuna, documenti, dati, contratti, atti di provenienza, rapporti, stime previsioni ed analisi, dati operativi, segreti commerciali, know-how, disegni, progetti, rapporti di mercato, manuali, politiche e procedure commerciali, i dati che possono essere appresi da oggetti, documenti, o software e qualsiasi altra informazione o esperienza), ivi inclusi il Materiale Preesistente nonché i risultati dei lavori conseguiti in base ai Beni forniti o ai Servizi resi (collettivamente le **"Informazioni Riservate"**), salvo che tali informazioni: (i) siano o divengano disponibili al pubblico senza intervento o colpa del Fornitore; (ii) siano venute a conoscenza del Fornitore da altra fonte di informazione della quale risultava legittimamente in possesso e senza alcuna limitazione; (iii) debbano essere rivelate per ordine dell'Autorità Giudiziaria. Il Fornitore si impegna ad estendere questo vincolo ai propri sub-fornitori, qualora questi venissero a conoscenza delle suddette informazioni

Art. 8 - Risoluzione

Oltre ai casi previsti dalle presenti Condizioni Generali e in particolare dal precedente Paragrafo 6.5, Facco si riserva il diritto di revocare l'Ordine e risolvere immediatamente la fornitura ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c. mediante semplice invio al Fornitore di una comunicazione scritta (i) nel caso in cui il Fornitore non adempia ad un qualsiasi termine o condizione della fornitura, o (se tale inadempimento è rimediabile) non rimedi a tale inadempimento entro cinque (5) giorni lavorativi dalla comunicazione scritta dell'inadempimento; (ii) in caso di insolvenza del Fornitore; (iii) nel caso in cui il Fornitore sia inadempiente a causa di un evento qualificabile come forza maggiore che perduri per più di quindici (15) giorni; ovvero (iv) nel caso in cui il Fornitore sospenda o cessi o si accinga a sospendere o cessare tutta o una parte sostanziale della sua attività.

Art. 9 – Legge applicabile, foro competente

9.1 Il rapporto di fornitura in essere tra le Parti relativo ai beni ed ai servizi, come disciplinato dalle presenti Condizioni Generali, è regolato dalla legge italiana.

9.2 Per ogni controversia che dovesse incorrere fra Facco e il Fornitore in relazione all'interpretazione, validità e/o esecuzione di un Ordine o di una fornitura derivante dalle presenti Condizioni Generali o connessa con le stesse, sarà competente in via esclusiva il Foro di Padova, con concorde espressa esclusione di ogni eventuale altro Foro concorrente o alternativo.

Per accettazione

Il Fornitore

Data: _____

Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1341 e ss. c.c., il Fornitore approva specificamente le seguenti condizioni: 2.1 (tacita accettazione dell'Ordine da parte del Fornitore), 6 (dichiarazioni e garanzie del Fornitore – durata della garanzia del Fornitore – termine per Facco per la denuncia dei vizi - impegni di indennizzo e manleva del Fornitore); 7 (Garanzia del Fornitore di assenza di violazione di diritti di proprietà intellettuale di terzi – divieto per il fornitore di utilizzare con terzi i Materiali di Facco - Riservatezza); 8 (Clausola risolutiva espressa); 9 (Legge Applicabile e Foro Esclusivo Competente).

Per accettazione

Il Fornitore

Data: _____